

## COMUNE DI FERNO

### REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO

#### PROPOSTA

#### CAPO I - NORME GENERALI

##### ART.1 - FINALITA'

1. Il referendum consultivo è istituto di partecipazione popolare - previsto dalla legge e disciplinato dagli artt.67 -71 dello Statuto Comunale e dal presente Regolamento - volto a realizzare il raccordo tra gli interessi della Comunità e l'attività degli Organi Comunali.

##### ART.2 - DETERMINAZIONE DELLA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM

1. La data di effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentiti :  
a) la Conferenza dei Capigruppo consiglieri per i referendum indetti su iniziativa del Consiglio Comunale;  
b) i Comitati promotori per quelli di iniziativa popolare.

##### ART.3 - INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'iniziativa del referendum consultivo viene assunta dal Consiglio Comunale quando il medesimo ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità locale.

2. La proposta di deliberazione di cui al precedente comma deve essere corredata del preventivo della spesa occorrente per l'effettuazione del referendum e dei pareri preventivi prescritti dalla legge.

3. La deliberazione consiliare stabilisce il testo del quesito da sottoporre a consultazione, che deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.

##### ART.4 GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA ' DEL REFERENDUM

1. Sull'ammissibilità del referendum, per i soli aspetti attinenti alla programmazione temporale e al finanziamento della spesa conseguente, decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La suddetta deliberazione consigliare è preceduta dal parere di legittimità, obbligatorio e vincolante, espresso dall'Ufficio Comunale per il Referendum di cui all'art.67,7 dello Statuto Comunale.

#### **ART.5 UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM (UCR)**

1. Il Difensore Civico, come da art.67,7 dello Statuto Comunale, proporrà, come garanti, al Consiglio Comunale, cittadini iscritti nelle liste elettorali e che per probità, preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
2. Avverso la eventuale dichiarazione di inammissibilità della richiesta di referendum, pronunciata dall'UCR a norma dell'art.67,7 dello Statuto Comunale, è ammessa opposizione allo stesso Consiglio Comunale, che deciderà entro trenta giorni, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo.
3. Qualora il Comitato Promotore avanzi all'UCR richiesta di parere preventivo sull'ammissibilità, l'Ufficio dovrà fornire risposta scritta al Comitato promotore entro giorni trenta.

#### **ART.6 INIZIATIVA DEI CITTADINI**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo costituiscono, a norma dell'art.68 dello Statuto Comunale, un Comitato Promotore per il Referendum, composto da almeno 20 elettori del Comune, col compito di definire il quesito da sottoporre a referendum e di attivare le procedure stabilite dal presente Regolamento. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un Coordinatore che ne assume la rappresentanza.
2. Il Comitato Promotore deposita presso la Segreteria Comunale la proposta del quesito referendario, presentandola contemporaneamente al Sindaco, con l'illustrazione delle relative finalità.
3. Il Sindaco, nei successivi quindici giorni, sottopone la proposta referendaria al giudizio di ammissibilità previsto dallo Statuto, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai precedenti artt. 4 e 5.
4. La deliberazione del Consiglio Comunale recante il giudizio favorevole sull'ammissibilità del referendum e l'impegno della spesa necessaria verrà notificata unitamente al parere di ammissibilità espresso dall'UCR al Coordinatore del Comitato Promotore. Dalla notifica dei predetti atti decorre il termine di sessanta giorni entro cui, a pena di decadenza, deve essere ultimata la raccolta delle firme prescritte dallo Statuto.

#### **ART.7 - RACCOLTA DELLE FIRME DI PRESENTAZIONE**

1. Ricevuta la comunicazione della ammissione del quesito, il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione nel numero minimo fissato dallo Statuto.

2. Le firme vengono apposte al di sotto del testo del quesito e accanto ad esse devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il Comune e la data di nascita del sottoscrittore, nonché la sua residenza anagrafica. Le firme sono autenticate da soggetti autorizzati dalle leggi elettorali statali, con l'aggiunta di tutti i funzionari comunali già incaricati per le normali autentiche previste dalla legge 4.1.1968 n.15. L'autenticazione da parte di questi ultimi è esente da spese e potrà avvenire, su richiesta del Comitato Promotore, anche in luoghi diversi dagli Uffici Comunali.

## **ART.8 - DEPOSITO E CONTROLLO DELLE SOTTOSCRIZIONI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI**

1. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa, entro il termine fissato dal precedente art.6, con il deposito dei relativi atti presso la Segreteria comunale. Il Segretario Comunale verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune. Richiede, ove necessario, chiarimenti al Comitato Promotore e, accertata la regolarità della documentazione, ne dà comunicazione al Sindaco.

2. Il Sindaco iscrive apposito argomento all'o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio Comunale presentando la documentazione ricevuta dal Segretario Comunale e la proposta di finanziamento della spesa necessaria per effettuare il referendum.

3. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente Regolamento, il testo esatto e non modificabile del quesito referendario e l'incarico al Sindaco di indire il referendum secondo le modalità stabilite dal precedente art.2 e secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale art.67,6.

## **CAPO II - PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE**

### **ART.9 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio Elettorale del Comune.

2. L'UCR verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

### **ART.10 - INDIZIONE DEL REFERENDUM**

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco.

2. Il Sindaco invia copia del provvedimento ai Capigruppo Consiliari, al Comitato Promotore per i referendum di iniziativa popolare, all'Ufficio Comunale per i Referendum, all'Ufficio del Segretario Comunale ed a quello elettorale. Comunicazione dell'indizione del referendum viene altresì inviata al Prefetto, per quanto di sua competenza.

## **ART.11 - PUBBLICIZZAZIONE DEL REFERENDUM**

1. Entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che sia pubblicato il manifesto con cui vengono precisati :
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale.
2. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni.
3. Una copia del manifesto è esposta nella parte riservata al pubblico nella sala ove ha luogo la votazione.

## **ART.12 - CHIUSURA ANTICIPATA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE**

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum, vengano meno i presupposti e le condizioni che ne hanno costituito la motivazione, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco e sentiti, i Capigruppo Consiliari, il Comitato Promotore, l'UCR, delibera l'eventuale chiusura anticipata delle operazioni referendarie con il voto a maggioranza dei Consiglieri presenti.
2. Il Sindaco dà avviso della chiusura anticipata delle operazioni referendarie entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio all'UCR, al Comitato Promotore, attraverso comunicazione scritta, e alla cittadinanza mediante manifesti e/o altri mezzi di comunicazione.

## **CAPO III - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO**

### **ART.13 - ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE**

1. L'organizzazione delle operazioni referendarie è curata dal Segretario Comunale il quale si avvale dell'Ufficio Elettorale e di tutti gli Uffici comunali il cui intervento si renda necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei vari responsabili.
2. La Segreteria Comunale predispone tempestivamente il calendario delle operazioni referendarie e le istruzioni destinate agli Uffici comunali per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

### **ART.14 - UFFICIO DI SEZIONE**

1. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione Elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due

giorni prima con avviso affisso all'Albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi negli albi previsti dalla legge.

2. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente della Corte D'Appello la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo previsto dalla legge.

3. Ai componenti del seggio spettano i compensi stabiliti per le consultazioni nazionali.

#### **ART.15 - OPERAZIONI PRELIMINARI DI VOTO**

1. La sala della votazione è allestita e arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune secondo le norme di legge.

2. L'Ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 16 del sabato che precede la giornata domenicale di consultazione. All'atto della costituzione del seggio, gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente tutto il materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello "A" allegato al presente Regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 6, letteralmente riprodotto a caratteri leggibili.

4. Subito dopo l'insediamento, l'Ufficio di Sezione provvede a vidimare le schede con la sigla di uno scrutatore : ciascuno scrutatore ne vidima una parte secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Successivamente, il presidente cura, con la collaborazione dei componenti del seggio, l'apposizione del timbro del Comune sulle schede vidimate.

#### **ART.16 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO**

1. Le operazioni di voto iniziano alle ore 7 della domenica e si concludono alle ore 22,00 dello stesso giorno. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.

2. Ultimata la votazione, hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. terminate le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente all'Ufficio Elettorale comunale.

#### **CAPO IV - RISULTATI DEL REFERENDUM**

#### **ART.17 - VERBALIZZAZIONE DEI RISULTATI**

1. Delle operazioni effettuate dall'Ufficio Comunale del Referendum viene redatto apposito verbale in duplice esemplare, in cui vengono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'Ufficio e dal Comitato Promotore.
2. Tali reclami verranno esaminati entro gg. 30 da un collegio formato dal Segretario Comunale, che lo presiede, dal Difensore Civico e dal funzionario direttivo dell'Ufficio Elettorale del Comune. Le decisioni vengono assunte a maggioranza.
3. Entro cinque giorni dal ricevimento dei risultati definitivi, il Sindaco comunica l'esito della consultazione :
  - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici ed altre forme di informazioni in uso;
  - b) al Consiglio Comunale, in sede di apertura della prima seduta consiliare utile;
  - c) al Comitato Promotore, mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio Comunale.

#### **ART.18 - CONSERVAZIONE DEL MATERIALE REFERENDARIO**

1. Il Segretario Comunale cura il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'UCR presso l'Ufficio Elettorale insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione referendaria.

#### **CAPO V - ATTUAZIONE DELL'ESITO DEL REFERENDUM**

##### **ART.19 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

1. Le decisioni del Consiglio Comunale in conseguenza dell'esito del referendum vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e altre forme di comunicazione sociale in uso.
2. Nel caso di referendum promossi da soggetti diversi dal Consiglio Comunale, copie delle deliberazioni dello stesso relative all'oggetto del referendum vengono notificate entro dieci giorni al rappresentante del Comitato Promotore.

#### **CAPO VI - PROPAGANDA PER I REFERENDUM**

##### **ART.20 - DURATA DELLA PROPAGANDA**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno al secondo giorno precedente quello fissato per la votazione.

##### **ART.21 - PROPAGANDA MEDIANTE MANIFESTI**

1. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
2. Possono effettuare affissioni soltanto i gruppi costituiti nell'ambito del Consiglio Comunale e il Comitato per il Referendum di iniziativa popolare.
3. Alla fissazione delle postazioni di propaganda dal collocare sul territorio provvede la Giunta Comunale.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento, ove compatibile, alla normativa statale in materia di propaganda elettorale mediante manifesti.

#### **ART.22 - ALTRE FORME DI PROPAGANDA**

1. Per tutte le altre forme di propaganda previste e disciplinate dalla normativa statale, le facoltà dalla stessa riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e al Comitato Promotore del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Si applicano altresì alla propaganda per le consultazioni referendarie, le limitazioni ed i divieti stabiliti dalla normativa statale in vigore.

#### **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART.23 - SCHEDA PER IL REFERENDUM**

1. Il fac- simile della scheda per il referendum, distinto come allegato "A", costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Esso è riprodotto secondo le modalità di cui al precedente art.15 - comma 3 - e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CITTADINO

Al. A

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

**REFERENDUM POPOLARE**

*Volete* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**SI**                      **NO**

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL REFERENDUM CITTADINO

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

**REFERENDUM CITTADINO**  
Data \_\_\_\_\_ **PERNO**  
COMUNE DI **EGGNANO**

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

**FIRMA DELLO SCRUTATORE**